ISTITUZIONE DEL «GIORNO DEL RICORDO» IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLE FOIBE, DELL'ESODO GIULIANO-DALMATA, DELLE VICENDE DEL CONFINE ORIENTALE E CONCESSIONE DI UN RICONOSCIMENTO AI CONGIUNTI DEGLI INFOIBATI

Art. 6

L'insegna metallica e il diploma a firma del Presidente della Repubblica sono consegnati annualmente con cerimonia collettiva. La commissione di cui all'articolo 5 e' insediata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e procede immediatamente alla determinazione delle caratteristiche dell'insegna metallica in acciaio brunito e smalto, con la scritta "La Repubblica italiana ricorda", nonche' del diploma. Al personale di segreteria della commissione provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Versione in vigore dal 28 aprile 2004, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati
Estremi	Legge 30 marzo 2004, n. 92
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-giorno-del-ricordo-in-memoria-delle-vittime-delle/art-6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it